

REGOLAMENTO PER L' USO DA PARTE DI TERZI DI SPAZI PER LA GESTIONE DI PUNTI DI RISTORO, DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER LA VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE E ALIMENTI, DEL SERVIZIO BAR E DELLA VENDITA AMBULANTE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI COMPETENZA DELL'EDR DI PORDENONE.

Sommario

- Art. 1 – Ambiti di applicazione
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Durata dell'uso
- Art. 4 – Individuazione dei locali/spazi
- Art. 5 – Oneri a carico delle parti
- Art. 6 – Canone
- Art. 7 – Norme di sicurezza e relativi adempimenti nell'utilizzo degli spazi
- Art. 8 – Responsabilità
- Art. 9 – Interruzione dell'affidamento del servizio ristoro
- Art.10 – Controlli
- Art.11 – Verifiche e lavori
- Art.12 – Inadempimenti e rilascio coattivo
- Art.13 – Entrata in vigore

Art. 1 – Ambiti di applicazione

1. Il presente Regolamento è applicato in attuazione della legge 23/1996 (*Norme per l'edilizia scolastica*) che affida le funzioni concernenti l'edilizia scolastica per le scuole di istruzione secondaria superiore alle Province e della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (*Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale*) che ha istituito gli Enti di decentramento regionale di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia (di seguito EDR) i cui ambiti territoriali di competenza coincidono con quelli delle soppresse province della Regione Friuli Venezia Giulia ed ha attribuito agli stessi le funzioni di cui alla citata legge regionale, tra cui quella dell'edilizia scolastica degli Istituti scolastici di istruzione superiore (di seguito Istituti scolastici).

Art. 2 – Finalità

1. Il Regolamento disciplina l'uso temporaneo di spazi destinati alla gestione dei punti di ristoro, dei distributori automatici per la vendita e somministrazione di bevande e alimenti, del servizio bar, della vendita ambulante (di seguito servizio di ristoro) affidati, ai sensi dell'art.46 del D.M. 28 agosto 2018 n.129, agli operatori economici dagli Istituti scolastici di competenza ed in gestione dell'EDR di Pordenone.
2. Gli spazi per il servizio di ristoro sono utilizzati per le necessità degli Istituti scolastici, del personale docente, non docente e di tutta l'utenza.

Art. 3 – Durata dell'uso

1. L'uso dello spazio ha durata pari a quella del contratto di affidamento del servizio di ristoro stipulato tra l'operatore economico e l'Istituto scolastico e, nel caso di proroga, ha durata pari alla medesima.
2. Il Dirigente scolastico trasmette il presente Regolamento unitamente all'atto di cui all'art. 6 agli attuali operatori economici ovvero, in caso di nuovo affidamento, li allega alla documentazione di gara e gli operatori economici lo sottoscrivono per presa visione. A conclusione delle procedure di affidamento, il Dirigente scolastico trasmette all'EDR il contratto stipulato. Devono essere tempestivamente trasmessi all'EDR eventuali documenti di proroga del contratto.

Art. 4 – Individuazione dei locali/spazi

1. Gli Istituti scolastici, in collaborazione con l'EDR, individuano gli spazi destinati all'uso temporaneo da parte di terzi. Tali spazi sono destinati in via esclusiva all'erogazione del servizio di ristoro. È pertanto vietata qualsiasi mutazione di destinazione senza la preventiva autorizzazione dell'EDR.
2. L'esecuzione di eventuali lavori nei locali individuati al comma 1 devono essere preventivamente autorizzati dall'Ente.

Art. 5 – Oneri a carico delle parti

1. Nell'ambito della gestione degli spazi, l'EDR si assume l'onere della fornitura dell'energia elettrica e dell'acqua necessarie per il funzionamento dei distributori automatici e dei locali adibiti a bar.
2. L'operatore economico si impegna a realizzare l'allacciamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica a regola d'arte nel rispetto della normativa CEI.
3. L'operatore economico ha l'obbligo della custodia degli spazi, la responsabilità connessa all'attività che svolge negli stessi ed è responsabile dei danni eventualmente arrecati (a persone, beni o alle strutture scolastiche).
4. L'operatore economico è tenuto al versamento, a favore dell'EDR, del canone annuo di cui all'art.6.

Art. 6 – Canone

1. Il canone viene stabilito con atto del Direttore Generale dell'EDR in base alle diverse modalità di esercizio del servizio di ristoro:
 - distributori automatici;
 - bar;
 - vendita ambulante.

Non è consentito l'uso di spazi a titolo gratuito.

L'importo del canone è oggetto di aggiornamento periodico tenuto conto dell'indice ISTAT ufficialmente rilevabile dal link <https://rivaluta.istat.it/> (*Indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati al netto dei consumi di tabacchi*). Eventuali aggiornamenti sono comunicati tempestivamente all'operatore economico.

2. L'EDR verifica, entro il 30 settembre di ogni anno, in collaborazione con le Istituti scolastici, il numero dei distributori installati, dei punti bar e dei punti vendita ambulanti presenti, nonché delle eventuali variazioni intervenute nel corso dell'anno e comunica all'operatore economico l'importo del canone dovuto entro il successivo 20 ottobre.

Il canone è versato dall'operatore economico entro il successivo 30 novembre; ad avvenuto pagamento l'EDR emette la relativa fattura. Eventuali conguagli a debito o a credito sono effettuati nell'anno successivo.

Il canone non è frazionabile. La mensilità è calcolata per intero anche nel caso in cui il servizio di ristoro abbia inizio o termine nel corso del mese.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, il canone può essere frazionato in misura proporzionale ai mesi di effettiva prestazione del servizio ristoro qualora ricorra una delle seguenti fattispecie:
 - cause dipendenti dall'EDR;
 - cause di forza maggiore o eventuali situazioni di emergenza, debitamente documentate;
 - disinstallazione e rimozione dei distributori, preventivamente comunicata all'EDR;
 - lavori di cui all'art.11.

Art. 7 - Norme di sicurezza e relativi adempimenti nell'utilizzo degli spazi

1. L'operatore economico è tenuto al rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle prescrizioni di pubblica sicurezza, di igiene e sanità, nonché di tutti i protocolli sanitari vigenti.
2. L' EDR è sollevato da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata osservanza, da parte dell'operatore economico, di tali norme.

Art. 8 – Responsabilità

1. L'operatore economico deve possedere idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) con estensione ai danni da incendio del patrimonio mobiliare, immobiliare a favore dell'Istituto scolastico affidatario e degli aventi causa degli stessi tra cui, in primis, l'EDR Pordenone e con i seguenti massimali minimi:
 - Responsabilità civile: euro 2.500.000,00 con il minimo di euro 2.000.000 per i danni a cose derivanti da incendio per il servizio di ristoro presso gli istituti scolastici.

Art. 9 – Interruzione dell'affidamento del servizio ristoro

1. L'interruzione del rapporto giuridico tra l'operatore economico e l'Istituto scolastico deve essere tempestivamente comunicata all'EDR, a mezzo PEC, dall'Istituto scolastico affidatario e comporta l'interruzione dell'uso degli spazi da parte di terzi.
2. Nel caso in cui la sede scolastica dell'Istituto venga trasferita, nel periodo d'uso degli spazi, presso altro immobile, è consentito, sentito l'EDR, l'utilizzo degli spazi della nuova sede da parte dell'operatore economico, sino alla scadenza naturale del contratto di affidamento.

Art. 10 – Controlli

1. L'EDR si riserva di effettuare in ogni momento il controllo sul corretto utilizzo degli spazi in uso da parte dell'operatore economico

Art. 11 – Verifiche e lavori

1. L'EDR ha il diritto di eseguire sugli spazi in uso, nel corso del loro utilizzo, qualsiasi verifica o lavoro che ritenga discrezionalmente necessari.
2. Qualora, nel corso dell'esecuzione dei citati lavori, si debbano spostare i distributori automatici ovvero si debbano utilizzare i locali adibiti a bar e/o vendita ambulante, potrà essere individuato a condizione che gli spazi a disposizione lo consentano, nell'ambito dello stesso immobile altro spazio ritenuto idoneo per il temporaneo svolgimento del servizio di ristoro.
Laddove ciò non fosse possibile ed i lavori si protraessero per più di una mensilità, l'operatore economico ha diritto ad una riduzione del canone, calcolato in ragione di un dodicesimo per ogni mese di mancato svolgimento del servizio di ristoro.

Art. 12 – Inadempimento e rilascio coattivo

1. Qualora, alla cessazione del rapporto tra l'Istituto scolastico e l'operatore economico quest'ultimo non lasci liberi e sgombri gli spazi utilizzati, si procede ai sensi dell'art. 823, comma 2, del Codice civile.

Art. 13 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dall'1 gennaio 2024.
2. Il precedente Regolamento è disapplicato con decorrenza 1 gennaio 2024.
3. Il presente Regolamento viene integralmente pubblicato sul sito internet dell'EDR, all'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente > Disposizioni generali > "Atti generali e Regolamenti".